



EDIZIONI  
L'ISOLA di PATMOS

## PUÒ UN PRETE ORDINARE UN ALTRO PRETE? DALLE BOLLE DEL QUATTROCENTO ALLE BALLE ODIERNE DI ALESSANDRO MINUTELLA SUCCESSORE AUTOPROCLAMATO DI BENEDETTO XVI

**E qui sì che viene da chiedersi come mai Erasmo da Rotterdam, per scrivere il suo *Elogio della follia*, abbia dovuto affidare la parola alla Follia, lasciandola parlare in prima persona di se stessa: almeno lei, nella finzione letteraria, sapeva di essere folle. Minutella no: la sicumera di due dottorati spesi così male gliela nasconde persino a se stesso.**



Autore

[Ariel S. Levi di Gualdo](#)

**C'è un mattacchione che si presenta al mondo** ricordando in maniera martellante di essere «due volte teologo», «due volte dottore in teologia», cosa alquanto insolita. Proprio quei preti che hanno conseguito i massimi gradi accademici sono consapevoli più di chiunque altro — e lo sono proprio per una reale ed effettiva alta formazione teologica — che per un presbitero non esiste grado o titolo che sia superiore al sacerdozio ministeriale.

**Per chi non lo avesse capito** il mattacchione in questione è Alessandro Minutella, incorso in scomunica *latae sententiae* per [scisma ed eresia](#), in seguito [dimesso dallo stato clericale](#) — il che già la dice lunga su cosa i due dottorati gli abbiano insegnato a fare — il quale oggi va ventilando che un presbitero potrebbe ordinare altri presbiteri senza essere vescovo, ossia depositario della pienezza del sacerdozio apostolico, invocando in tal senso non meglio precisati «stati di necessità», in quanto la attuale sarebbe una falsa Chiesa e quello regnante un falso Sommo Pontefice. Detta in brevi parole: ha radunato nella sua esotica combriccola un gruppo di sedicenti seminaristi e adesso si sta ponendo il problema di come ordinarli presbiteri in questo "stato di necessità".

© Edizioni L'Isola di Patmos

Rivista telematica di teologia ecclesiale e di aggiornamento pastorale

(Iscrizione Registro stampa Tribunale di Roma n. 131/2024 – Iscrizione Ordine dei Giornalisti del Lazio 20.12.2018) – Direttore responsabile: Ariel S. Levi di Gualdo

**Pubblicazione del 15 settembre 2026 - Autore: Ariel S. Levi di Gualdo**

*Si autorizza per lettura e uso privato la stampa cartacea di questo articolo che se totalmente o parzialmente riportato deve recare indicata data di pubblicazione, nome di questa rivista telematica e nome dell'Autore.*



EDIZIONI  
L'ISOLA di PATMOS

**Lasciamo da parte le suggestioni del mattacchione**, perché la questione che pone, presa in sé, non è affatto stupida, come invece potrebbe apparire il suo estensore. È anzi una delle questioni più delicate di tutta la dogmatica sacramentaria, che da sempre è la sfera più complessa e delicata dell'intero impianto teologico-dogmatico. Il problema è che alla domanda giusta, come vedremo, ha dato la risposta sbagliata, tanto che i suoi due dottorati non gli sono bastati ad accorgersene.

**Cominciamo dunque dal serio quesito:** un presbitero può ordinarne un altro senza essere vescovo? Sarebbe comodo rispondere con un no secco replicando che solo il vescovo ordina, da sempre, discorso chiuso. Invece la storia della Chiesa è molto più complessa di quanto possano immaginare gli apprendisti stregoni spacciatori di emotivi devozionismi surreali. Nel tardo Medioevo tre bolle pontificie autorizzarono realmente degli abati — semplici presbiteri, non vescovi — a ordinare i propri monaci. Nel 1489 Innocenzo VIII, con la bolla [\*Exposcit tuae devotionis\*](#), concesse all'abate cistercense di Cîteaux e ai quattro abati delle case figlie il potere di ordinare suddiaconi e diaconi, senza menzione dei presbiteri: alcuni studiosi sospettano peraltro che la stessa copia a stampa di questa bolla non sia fedele all'originale, dal momento che un'ispezione diretta negli Archivi Vaticani non avrebbe trovato menzione nemmeno del diaconato nel testo autentico conservato. Un secolo prima, nel 1400, Bonifacio IX aveva concesso lo stesso privilegio all'abate del monastero inglese di Saint Osyth, nell'Essex, con la bolla [\*Sacrae religionis\*](#), salvo revocarlo il 6 febbraio 1403 con la bolla [\*Apostolicae Sedis\*](#), sotto le proteste furibonde del vescovo locale, che di quell'intromissione nel proprio territorio aveva ben donde di lamentarsi, ed aveva ragione a farlo. Nel 1427 Martino V concesse un privilegio analogo all'abate cistercense di Altzella, in Sassonia, con la bolla [\*Gerentes ad vos\*](#).

**Questi privilegi non nacquero a opera di qualche fulminato** che dichiarò invalido il regnante pontefice nonché i Sacramenti e le Sante Messe celebrate dai preti di tutto il mondo in comunione con lui, ma da ragioni pratiche e politiche molto concrete. Le grandi abbazie cistercensi come Cîteaux godevano di "esenzione" in virtù della quale dipendevano direttamente dalla Sede Apostolica, non dal vescovo locale. Mandare i monaci dal vescovo diocesano per le ordinazioni — o peggio farlo venire in abbazia — creava tensioni giurisdizionali che i Pontefici preferivano evitare, anche perché l'abate sarebbe stato costretto a cedere il proprio posto all'episcopo con tutti i diritti liturgici di precedenza. C'era poi un fattore più semplice e meno complesso di quanto si possa credere: nel Quattrocento viaggiare significava esporsi a guerre, epidemie, strade dissestate, nonché a un banditismo spesso organizzato e violento, capace di uccidere persino per un magro bottino. Permettere all'abate di ordinare i propri monaci in casa garantiva la continuità della vita liturgica

© Edizioni L'Isola di Patmos

*Rivista telematica di teologia ecclesiale e di aggiornamento pastorale*

(Iscrizione Registro stampa Tribunale di Roma n. 131/2024 – Iscrizione Ordine dei Giornalisti del Lazio 20.12.2018) – Direttore responsabile: **Ariel S. Levi di Gualdo**

**Pubblicazione del 15 settembre 2026 - Autore: Ariel S. Levi di Gualdo**

*Si autorizza per lettura e uso privato la stampa cartacea di questo articolo che se totalmente o parzialmente riportato deve recare indicata data di pubblicazione, nome di questa rivista telematica e nome dell'Autore.*



EDIZIONI  
L'ISOLA di PATMOS

senza rischiare vite umane sulle strade. E nel caso specifico di Bonifacio IX, c'è un dato politico che spiega la sua generosità: egli regnava nel pieno dello Scisma d'Occidente, iniziato nel 1378 con la doppia elezione contestata che oppose Urbano VI a Clemente VII e destinato a durare fino al 1417, con più Pontefici rivali in carica contemporaneamente. Concedere privilegi straordinari a monasteri fedeli era anche un modo per assicurarsene la lealtà in un momento di massima fragilità dell'autorità pontificia. Fatti, non leggende, con le loro ragioni: la storia della Chiesa registra davvero momenti in cui un non-vescovo ha validamente ordinato sacerdoti, per privilegio scritto e in circostanze precise; non si trattò di un'anomalia richiusa in fretta: il privilegio cistercense risulta ancora in uso almeno fino al primo Seicento.

**Ecco però il punto che al mattacchione** non hanno insegnato a vedere i suoi due dottorati: quelle non furono mai iniziative prese dal basso, ma concessioni positive del Romano Pontefice: atti giuridici espliciti, scritti, datati e motivati verso soggetti nominati e in circostanze nominate, non facoltà presunte o dedotte per consuetudine. L'Abate di Cîteaux non si svegliò una mattina convinto di trovarsi in uno «stato di necessità» e non prese in mano il pontificale di propria iniziativa cominciando a ordinare presbiteri i suoi monaci: attese che Roma gliene desse facoltà per iscritto. È una differenza che sembra piccola e invece è tutto: l'eccezione, quando è esistita, è sempre discesa dall'alto verso il basso, mai risalita dal basso verso l'alto per autoattribuzione del singolo. Un presbitero che sprofonda nel complesso del novello Atanasio di Alessandria, che decide quindi di trovarsi in stato di necessità e agisce *motu proprio* di conseguenza non sta rivendicando un'eccezione storicamente documentata: sta facendo un'altra cosa, che quelle bolle — con le loro ragioni precise, oggi finalmente esplicitate — non giustificano in alcun modo.

**Tutt'oggi resta aperta** tra i teologi la domanda più tecnica su questo punto: sul piano dottrinale il Concilio Vaticano II ha chiuso in modo definitivo la questione se l'episcopato fosse un grado sacramentale a sé o una semplice dignità giurisdizionale aggiunta al sacerdozio. Il magistero La costituzione dogmatica [\*Lumen Gentium\*](#) stabilisce che la consacrazione episcopale conferisce «la pienezza del Sacramento dell'Ordine» (n. 21) e che questa pienezza — non un semplice supplemento di potere di governo — è ciò che abilita a trasmettere l'Ordine ad altri. Il Codice di Diritto Canonico vigente lo traduce in norma positiva: «Il ministro dell'ordinazione sacra è il Vescovo consacrato» (can. 1012). Resta però viva, tra i canonisti e i teologi, la teoria della *potestas ligata*: secondo questa lettura, il potere di ordinare sarebbe già radicalmente presente nel sacerdote fin dalla propria ordinazione presbiterale, ma "legato", ossia reso inesercitabile finché non intervenga uno scioglimento per volontà pontificia, esattamente come già avviene per la Confermazione, che

© Edizioni L'Isola di Patmos

Rivista telematica di teologia ecclesiale e di aggiornamento pastorale

(Iscrizione Registro stampa Tribunale di Roma n. 131/2024 – Iscrizione Ordine dei Giornalisti del Lazio 20.12.2018) – Direttore responsabile: Ariel S. Levi di Gualdo

Pubblicazione del 15 settembre 2026 - Autore: Ariel S. Levi di Gualdo

Si autorizza per lettura e uso privato la stampa cartacea di questo articolo che se totalmente o parzialmente riportato deve recare indicata data di pubblicazione, nome di questa rivista telematica e nome dell'Autore.



EDIZIONI  
L'ISOLA di PATMOS

il diritto vigente riserva ordinariamente al vescovo ma che qualsiasi presbitero può amministrare validamente in circostanze determinate dalla legge stessa o su delega del vescovo. Su questo specifico punto ho mutato accento rispetto allo studio che feci sul diaconato quindici anni fa (cfr. [qui](#)), dove lasciavo la domanda sulla validità più aperta e inquietante. Da allora ho maturato la convinzione che sostengo tuttora: la teoria della *potestas ligata* renda meglio ragione sia della validità sacramentale sia della gravità della sua indebita autoattribuzione. Su questo punto specifico, quindi, non esiste una definizione dogmatica che escluda in radice ogni futura disposizione pontificia: la certezza attuale, piena e non controversa, riguarda solo l'impossibilità che un presbitero possa attribuirsi da sé quel potere, non l'impossibilità assoluta che il Sommo Pontefice, in futuro, possa ancora scioglierlo per altri.

**Tutte le funzioni del vescovo** possono essere esercitate anche da un presbitero non rivestito della pienezza del sacerdozio apostolico: quanti vicari apostolici governano con tutte le prerogative di un ordinario diocesano delle circoscrizioni ecclesiastiche in terre di missione? Altrettanto i vari abati delle storiche abbazie territoriali con annesse parrocchie dipendenti dalla loro giurisdizione, anch'essi non rivestiti del carattere episcopale. Pure chi scrive non è vescovo, ma avvalendosi delle previste facoltà canoniche concesse a un presbitero amministrò il Sacramento della Confermazione a un morente che, oltre a ricevere il Sacramento dell'Unzione degli Infermi espresse il desiderio di poter essere anche cresimato, esercitando in quel caso una facoltà straordinaria riconosciuta dal diritto *ipso iure*. Se quindi ci pensiamo bene, l'unica potestà al momento non delegabile è la sacra ordinazione di diaconi e presbiteri, riservate esclusivamente al vescovo. Pur essendo stata anch'essa, in passato, delegata a chi non era rivestito del carattere episcopale.

**Chi sostiene che la tripartizione in vescovi**, presbiteri e diaconi sia uno sviluppo storico successivo e non un dato immediatamente evidente nei Vangeli, non sta dicendo una assurdità, ma leggendo i testi per quello che dicono, anche perché, quando si parte dal Sacramento dell'Ordine come unico ma diviso in tre gradi, subentra un'altra problematicità, oggetto anch'essa di legittima disputa teologica: il sacerdozio, istituito da Cristo in un'unica soluzione e non certo in tre gradi, è di istituzione divina, mentre il diaconato, ideato dagli apostoli, è di istituzione apostolica. Così l'unico sacerdozio diviso in tre gradi si ritrova a racchiudere sia il grado d'istituzione divina sia il grado d'istituzione apostolica: cosa, questa, sulla quale si potrebbe molto dibattere. Rimandando al mio studio già richiamato sopra (cfr. [qui](#)), personalmente considero quella del ministero diaconale una vocazione a sé stante e ben distinta dal ministero sacerdotale. In modo particolare oggi che il diaconato permanente, caduto in disuso per un millennio nel corso del quale divenne solo

© Edizioni L'Isola di Patmos

Rivista telematica di teologia ecclesiale e di aggiornamento pastorale

(Iscrizione Registro stampa Tribunale di Roma n. 131/2024 – Iscrizione Ordine dei Giornalisti del Lazio 20.12.2018) – Direttore responsabile: Ariel S. Levi di Gualdo

Pubblicazione del 15 settembre 2026 - Autore: Ariel S. Levi di Gualdo

Si autorizza per lettura e uso privato la stampa cartacea di questo articolo che se totalmente o parzialmente riportato deve recare indicata data di pubblicazione, nome di questa rivista telematica e nome dell'Autore.



EDIZIONI  
L'ISOLA di PATMOS

una tappa di passaggio per il presbiterato, è stato nuovamente istituito dal Concilio Vaticano II.

**A questo punto un lettore smaliziato** potrebbe obiettare che la Chiesa si sta comunque muovendo sul filo di un'invenzione tardiva. E qui è onesto, prima di rispondere, dare voce all'obiezione con profonda onestà intellettuale. Perché è un'obiezione seria e chi la solleva ha buoni argomenti dalla propria parte. Nel Nuovo Testamento i termini *episkopos* (ἐπίσκοπος, sorvegliante) e *presbyteros* (πρεσβύτερος, anziano) non designano due gradi distinti, ma la stessa identica figura: negli Atti degli Apostoli, Paolo convoca gli «anziani» (πρεσβύτεροι, *presbyteroi*) di Efeso e li chiama, nello stesso discorso, «sorveglianti» (ἐπίσκοποι, *episkopoi*) del gregge (cfr. [At 20, 17.28](#)); nella Lettera a Tito le due parole si alternano senza soluzione di continuità nello spazio di pochi versetti (cfr. [Tt 1, 5.7](#)); nella Lettera ai Filippesi, Paolo saluta «i vescovi e i diaconi» della comunità, al plurale, segno che a Filippi, come altrove, non esisteva ancora un vescovo unico a capo della città (cfr. [Fil 1, 1](#)). Ma soprattutto è Pietro stesso, designato da Cristo in persona a capo del Collegio degli Apostoli, a definirsi «*sympresbýteros*» (συμπρεσβύτερος) — letteralmente "compresbitero", anziano come loro (cfr. [1 Pt 5, 1](#)) — pur essendo, per unanime dottrina cattolica, il primo tra gli Apostoli. La figura del vescovo monarchico, unico e distinto dal collegio dei presbiteri, si consolida agli inizi del II secolo e trova il suo primo grande testimone in Ignazio di Antiochia, che nelle sue lettere insiste con una frequenza quasi ossessiva sull'obbedienza dovuta al vescovo, proprio perché, all'epoca, quell'autorità andava ancora consolidata, non era un dato pacifico da generazioni (cfr. Ignazio di Antiochia, in part. *Ad Smyrnaeos, Ad Magnesios*).

**Come risponde la teologia cattolica a questo**, senza fingere che la domanda non sia legittima? Non tornando alla lettera dei Vangeli, ma a un concetto più ampio: quello dello sviluppo del dogma sotto l'assistenza dello Spirito Santo. Per la dottrina cattolica, Cristo non ha lasciato ai suoi Apostoli una struttura gerarchica già definita nei minimi dettagli; ha affidato loro un «germe» — la pienezza della sua missione — che la Chiesa, guidata dallo Spirito promesso, ha compreso e articolato nel tempo, senza per questo tradirlo. È lo stesso principio per cui la Chiesa non considera la Rivelazione, conclusa con la morte dell'ultimo Apostolo, un deposito statico. Il magistero insegna che la Tradizione di origine apostolica «progredisce» nella Chiesa sotto l'assistenza dello Spirito Santo, non aggiungendo verità nuove a quelle già rivelate una volta per tutte, ma facendo crescere la comprensione che di esse ha la Chiesa, secolo dopo secolo ([Dei Verbum](#) n. 8). In questa luce, la nascita storica del vescovo monarchico non è un'invenzione arbitraria calata dall'esterno, ma la maturazione organica di ciò che era già contenuto, in germe, nel mandato apostolico

© Edizioni L'Isola di Patmos

Rivista telematica di teologia ecclesiale e di aggiornamento pastorale

(Iscrizione Registro stampa Tribunale di Roma n. 131/2024 – Iscrizione Ordine dei Giornalisti del Lazio 20.12.2018) – Direttore responsabile: Ariel S. Levi di Gualdo

Pubblicazione del 15 settembre 2026 - Autore: Ariel S. Levi di Gualdo

Si autorizza per lettura e uso privato la stampa cartacea di questo articolo che se totalmente o parzialmente riportato deve recare indicata data di pubblicazione, nome di questa rivista telematica e nome dell'Autore.



EDIZIONI  
L'ISOLA di PATMOS

originario. Si può obiettare che questa risposta, per quanto coerente, resta pur sempre uno sforzo interpretativo notevole, una forzatura, appunto, se si guarda alla nuda lettera del Nuovo Testamento, ed è lecito pensarlo. Ma qui arriva il punto che all'eccelso bi-dottore conviene poco: anche concedendo tutto questo, anche ammettendo fino in fondo che la tripartizione sia uno sviluppo storico successivo e non un dato immediato dei Vangeli, la sua pretesa non ne guadagna un solo grammo di legittimità. Perché in nessuna delle due letture — né quella tradizionale, che vede nell'episcopato la pienezza voluta da sempre, né quella più critica, che la vede come sviluppo tardivo — il potere di concedere un'eccezione è mai stato nelle mani del singolo presbitero. Nella lettura medievale, quel potere restava comunque saldamente nelle mani del Romano Pontefice, che doveva concederlo per iscritto. Nella lettura più critica e "storicista", quel potere nasce da un processo comunitario, ecclesiale, guidato nei secoli, mai da un'autoproclamazione individuale. La critica storica più radicale alla dottrina attuale, lungi dal fare da alibi a Minutella, è semmai l'argomento che lo smentisce con più forza: gli toglie perfino la scusa di poter dire che la Chiesa nasconde la propria storia.

**Il problema, in fondo, non è mai stato teologico.** Un presbitero scomunicato per eresia e scisma può accumulare tutti i dottorati che vuole: quello che gli manca non è la sacra teologia, nella quale difetta a livelli che spaziano tra comico e grossolano; ciò che gli manca è l'autorità: quella che lui per primo ha reciso il giorno in cui ha scelto lo strappo dalla comunione con la Chiesa, che versa indubbiamente in un momento di crisi senza precedenti storici, ma che proprio per questo ci offre di superare la più temibile delle prove: la grande prova della fede. Purtroppo, Minutella, si è precluso la possibilità stessa di superare la prova, però è due volte dottore in uno stato di necessità col complesso ossessivo-compulsivo dell'Atanasio di Alessandria.

**Ma d'altronde stiamo parlando di un mattacchione** che si reputa in coscienza legittimo successore del Sommo Pontefice Benedetto XVI, dunque a follia si somma follia.

**E qui sì che viene da chiedersi come mai Erasmo da Rotterdam,** per scrivere il suo Elogio della follia, abbia dovuto affidare la parola alla Follia, lasciandola parlare in prima persona di se stessa: almeno lei, nella finzione letteraria, sapeva di essere folle. Minutella no: la sicumera di due dottorati spesi così male gliela nasconde persino a se stesso. E, come tutti i fragili afflitti da un malcelato complesso di inferiorità, ha bisogno di auto-attribuirsi la cultura e il carisma che non ha, ripetendo in modo ossessivo-compulsivo di essere «due volte teologo ... sono due volte dottore in teologia».

Dall'Isola di Patmos, 15 settembre 2026

© Edizioni L'Isola di Patmos

*Rivista telematica di teologia ecclesiale e di aggiornamento pastorale*

(Iscrizione Registro stampa Tribunale di Roma n. 131/2024 – Iscrizione Ordine dei Giornalisti del Lazio 20.12.2018) – Direttore responsabile: **Ariel S. Levi di Gualdo**

**Pubblicazione del 15 settembre 2026 - Autore: Ariel S. Levi di Gualdo**

*Si autorizza per lettura e uso privato la stampa cartacea di questo articolo che se totalmente o parzialmente riportato deve recare indicata data di pubblicazione, nome di questa rivista telematica e nome dell'Autore.*